



PATRIMONIO E TRUST

La tassazione dei beneficiari del trust nel modello redditi 2024

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Fiscalità e adempimenti del trust

Scopri di più

Si sta avvicinando la nuova **campagna dichiarativa** e con essa la necessità di dichiarare, in capo ai **beneficiari residenti**, i redditi **prodotti dal trust residente o non residente**.

Il primo punto di partenza è quello di valutare se **il trust risulta** essere **fiscalmente rilevante** o piuttosto un **soggetto interposto**. Qualora vi sia un soggetto come il disponente (o il beneficiario) che esercita un **potere invasivo** o, più in generale, di **influenza sull'operato del trustee**, il trust può dirsi **interposto** ed i redditi prodotti dal trust sono **direttamente imputati al soggetto interponente**, seguendo le regole applicabili a quest'ultimo, come se, di fatto, **il trust non esistesse**. Ad esempio, in ipotesi di dividendi connessi a partecipazioni qualificate relativi al 2014 e **deliberati entro il 2022**, gli stessi concorreranno a tassazione Irpef in capo all'interponente persona fisica **per il 49.72% del loro ammontare**, invece che **per il 77.74% in capo al trust**.

Se si tratta di dividendi connessi ad un **portafoglio detenuto presso un intermediario**, se il cliente è il trust, gli stessi potrebbero **non essere soggetti a ritenute**, mentre se il **trust è interposto** si opererà, nei confronti di una persona fisica, **la ritenuta del 26%**, giusti i chiarimenti della [risposta ad interpello n. 111/2020](#).

Fermo restando che esprimere un giudizio sulla interposizione del trust potrebbe essere **tutt'altro che agevole**, una volta risolto questo problema, la tassazione diventa facile da determinare, in quanto **il trust esce di scena**.

Se, invece, **il trust non è interposto**, lo stesso può essere fiscalmente **opaco o trasparente** in base al classico criterio di distinzione secondo il potere discrezionale del trustee, in ordine alla **distribuzione dei redditi**.

Se il trust risulta trasparente, il beneficiario residente dovrà dichiarare il **reddito nel rigo RL4** a prescindere dalla residenza del trust. Le istruzioni precisano che, nel rigo in oggetto, “*vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario*”. L'aggettivo “trasferiti” potrebbe **non**



risultare del tutto chiaro. Invero, il trust trasparente determina la **tassazione del beneficiario per competenza**.

Ovviamente, tali dati vanno riportati **nei corrispondenti righi del quadro RN**.

Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia **beneficiario di più Trust**, lo stesso dovrà compilare un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di **riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo**.

Se il **trust è opaco**, bisogna operare delle **distinzioni**. In primis, occorre distinguere tra **trust residenti e trust non residenti**. Se il trust è **opaco e residente** in Italia, il beneficiario **non risulta assoggettato a tassazione** sulle attribuzioni che, quindi, non devono essere dichiarate in alcun quadro. Tuttavia, la [circolare n. 34/E/2022](#) ha previsto una eccezione nel caso del **trust ente commerciale** che deve operare la **itenuta del 26% sulle attribuzioni**. Nel caso del beneficiario persona fisica che opera nella sfera privata, la **itenuta del 26% esaurisce la tassazione** ed il **reddito non deve**, quindi, **essere dichiarato**.

Passando ad esaminare il **trust opaco non residente**, la questione si complica. In questo caso, si deve abbandonare la **distinzione tra trust ente commerciale e trust ente non commerciale**. Forse una prima distinzione riguarda, o almeno dovrebbe riguardare, i **trust comunitari e dello SEE che scambia informazioni** che dovrebbero essere **assimilati a quelli italiani**. Sul punto, la [circolare n. 34/E/2022 appare ambigua](#) e la successiva [risposta ad interpello n. 221/2023](#), ancorché in modo non decisivo, **non offre buoni presagi**.

Nel caso del trust extracomunitario, invece, **non vi sono dubbi**. Se il livello nominale di tassazione del trust risulta **inferiore al 50% di quello italiano**, i redditi del trust estero opaco dovranno essere **dichiarati nel rigo RL2 del modello Redditi PF del beneficiario italiano**.

Le istruzioni precisano che il **codice 9 va utilizzato in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust** (e istituti aventi analogo contenuto), stabiliti in Stati o territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si **considerano a fiscalità privilegiata**, ai sensi dell'[articolo 47-bis, Tuir](#), anche qualora i percipienti residenti **non possano essere considerati beneficiari** individuati ai sensi dell'[articolo 73, Tuir \(articolo 44, comma 1, lett. g-sexies, Tuir\)](#).

Come poi debba essere determinato il conteggio del livello impositivo **non appare sempre chiaro**.